



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 143 DEL 12 DIC. 2014

OGGETTO: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. Divieto stagionale di spandimento degli effluenti non palabili in zona "ordinaria", non designata vulnerabile ai nitrati di origine agricola: posticipo decorrenza di inizio divieto.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto dirigenziale, limitatamente alla corrente stagione invernale, si dispone il posticipo dell'inizio del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento non palabili (liquami zootecnici) e dei materiali ad essi assimilati nell'ambito delle Zone Ordinarie (non vulnerabili ai nitrati di origine agricola) del Veneto, che decorre pertanto dal giorno 30 dicembre 2014, nelle zone non montane, e dal 15 gennaio 2015, nelle zone montane.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che il corrente anno 2014 è stato caratterizzato da condizioni agro-climatiche del tutto anomale, specie se confrontate con quelle mediamente riscontrate nell'ultimo ventennio di rilevazione dei dati meteorologici, come rappresentato dalle relazioni mensili e stagionali prodotte dal Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio – Servizio Meteorologico di ARPA del Veneto;

DATO ATTO che, secondo quanto evidenziato da ARPAV nel Rapporto 'Andamento agroclimatico autunno 2014', *"Dai dati degli ultimi 20 anni risulta che l'autunno 2014 è stato molto mite e, se si considerano le sole temperature minime, è stato il più caldo di tale arco di tempo. Se si osservano le temperature massime è risultato tra i più caldi e viene solo dopo il 2006 e il 2011 con una differenza poco significativa. Se, invece, si valutano le temperature medie giornaliere registrate nelle stagioni autunnali dal 1994 al 2013, l'autunno di quest'anno è risultato il più caldo. Correnti miti occidentali, a tratti provenienti anche dai quadranti meridionali, hanno prevalso durante l'intera stagione. Questo flusso mite, associato anche alla frequente presenza della copertura nuvolosa, ha mantenuto elevate, rispetto alla norma, maggiormente le temperature minime delle temperature massime; inoltre, ha impedito che potessero verificarsi degli episodi di gelata precoce, che generalmente si possono manifestare tra il mese di ottobre e il mese di novembre;*

CONSIDERATO, inoltre, che la piovosità del mese di novembre è stata in diverse zone del Veneto molto elevata e che – in alcuni casi – ha superato di oltre l'80% la media delle precipitazioni dell'ultimo ventennio di rilevazioni;

RILEVATO che le sopra ricordate particolari condizioni autunnali, come da più fonti evidenziato, hanno determinato nelle aree di pianura non solo un ritardo generalizzato della conclusione dei cicli colturali di 10-15 giorni, ma anche l'impraticabilità dei terreni nelle settimane immediatamente successive, a causa dell'intensificarsi delle piogge autunnali;

RILEVATO, parimenti, che nelle aree montane il caricamento delle superfici a pascolo è proseguito nella stragrande maggioranza dei casi fino a fine ottobre, e che i seminativi primaverili-estivi hanno riscontrato analogo allungamento del ciclo colturale, rendendo perciò impossibile la contestuale effettuazione delle operazioni di spandimento della parte di effluente non palabile che si è accumulata nelle strutture aziendali;

PRECISATO che la DGR n. 2461/2011, al punto 3 del dispositivo ha stabilito, *"...di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente [ora Sezione Agroambiente] della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi..., e quant'altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal "Secondo Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati";*

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che ha fissato criteri e norme tecniche generali per la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto";

VISTA la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, "DGR 7 agosto 2007. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento";

VISTA la DGR 11 febbraio 2014, n. 104, concernente le disposizioni applicative per l'anno 2014 del regolamento (CE) n. 73/2009 e smi, e del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e smi, in materia di Condizionalità in agricoltura;

VISTA la legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 – "Norme sulla classificazione dei territori montani";

CONSIDERATO che con il rinvio della data di entrata in vigore del divieto di spandimento dei liquami zootecnici nelle zone montane non designate vulnerabili ai nitrati, dal 15 dicembre del corrente anno solare al 15 gennaio 2015, non può considerarsi precluso il raggiungimento degli obiettivi ambientali;

RITENUTO che risulta analogamente possibile, senza alcuna ripercussione ambientale significativa, provvedere ad un limitato posticipo della data di inizio del divieto di distribuzione ai fini agronomici degli effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati nelle zone "ordinarie" non montane;

DECRETA

1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire nella data di giovedì 15 gennaio 2015 l'inizio del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento non palabili e dei materiali ad essi assimilati, limitatamente ai Comuni delle zone montane (così come classificate ai sensi della LR n. 51/93) ricadenti nelle Zona Ordinarie del Veneto (zone non vulnerabili ai nitrati);
3. di stabilire, limitatamente alla corrente stagione invernale, nella data di martedì 30 dicembre 2014 l'inizio del divieto di spandimento degli effluenti di allevamento non palabili e dei materiali ad essi assimilati nei territori in Zona Ordinaria (non designata vulnerabile ai nitrati di origine agricola) degli altri Comuni del Veneto;
4. di riconfermare, in particolare, il divieto assoluto di spandimento su terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 dell'allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
5. di confermare che quanto stabilito con il presente provvedimento costituisce integrazione pienamente efficace delle disposizioni in materia di controllo dei "Requisiti Minimi" di cui all'allegato 8 del DM n. 10346 del 13 maggio 2011, in materia di Condizionalità, e di quanto previsto dalla DGR 11 febbraio 2014, n. 104;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Firmato dott. Riccardo De Gobbi